

no comunque superare il numero di venticinque;

b) - oppure, a consentirne, su domanda dell'ing. Giuseppe Ciardi, che il diritto di comprazione di cui ad a) non venga materialmente versato all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito, in tal modo derivante a carico dell'ing. Ciardi venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzato dal mutuatario o dai suoi aventi causa, contemporaneamente e alle stesse condizioni della detta quota di mutuo; e ciò a condizione che il mutuatario consenta l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

3°) - a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile ipotecate a favore dell'Istituto, come acollatari delle quote di mutuo e relativa ipoteca, quali risultarono in dipendenza di quanto ai commi 1°) e 2°);

4°) - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile, in relazione alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartito stabilendo l'importo delle